STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE "CAMPER CLUB ALTO ADIGE/SÜDTIROL"

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1
(Denominazione e sede)
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita con sede legale in Bolzano, l'Associazione denominata: "**CAMPER CLUB ALTO ADIGE/SÜDTIROL**" di seguito detta Associazione, che assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale del terzo settore, non riconosciuta.
L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e provinciali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

ART.2
(Utilizzo dell'indicazione APS)

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Camper Club Alto Adige/Südtirol APS" oppure "Camper Club Alto Adige/Südtirol associazione di promozione sociale"**.**

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3
(Statuto)
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e provinciali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Lo statuto è inteso secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.4
(Scopi)
L'Associazione esercita, sul territorio italiano ed estero, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D.Lgs 117/2017 (Terzo Settore) lettere "f","i" e "k", intendendo operare nel settore del turismo sociale inteso come momento d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, regioni e nazionalità diverse. A tal fine l'attività istituzionale dell'Associazione sarà quella di:
• Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
• Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo, per la coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative indirizzate a organi pubblici e privati.
• Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni come la gestione di campeggi, aree attrezzate e/o rimessaggi per gli associati.

ART. 5)
(Attività)
Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
• Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante e all'aria aperta nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
• Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto);
• Promuovere la realizzazione di aree di sosta, parcheggi e campeggi, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla, fornendo, inoltre, consulenza in fase di progettazione e realizzazione;
• Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale.
• Promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
• Promuovere e Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura locale, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di offerta di servizi.
L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 6
(Ammissione Soci)
Sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione all' Associazione, in quanto ne condividono le finalità, intendono collaborare al loro raggiungimento, e la cui domanda è accolta dall'organo di amministrazione. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l'apposito modulo anche in via informatica. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy.

Nello stesso modulo il socio autorizza l'Associazione a pubblicare o rendere pubbliche immagini che ritraggono lui e/o il suo nucleo famigliare durante iniziative svolte dalla stessa.
Tutti i soci dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'Associazione o degli associati.
La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione e quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, spiegando le motivazioni per iscritto.
Il Socio è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Possono essere soci dell'Associazione altri Enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione.
È ammessa la presenza di soci onorari individuati tra coloro che si siano particolarmente distinti favorendo lo sviluppo dell'Associazione, fermo restando che essi hanno gli stessi diritti e doveri del socio ordinario.

ART. 7
(Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri:
• Hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare se in regola con il versamento della quota annuale, direttamente o per delega, partecipare alle attività dell'Associazione, conoscerne i programmi e proporre iniziative e progetti.
• I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni e a prestare il lavoro volontario preventivamente concordato.
• La quota associativa, stabilita dall'organo di amministrazione dovrà essere versata nei modi e tempi stabiliti, pena la decadenza di qualifica di socio. La quota associativa non è frazionabile, non trasmissibile e non rivalutabile.
I soci hanno inoltre diritto specifico di:
• Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi:
• Essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
• Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali.
• Il nuovo socio ha diritto di voto dopo 3 mesi della sua iscrizione nel libro degli associati

ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine

congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre un'azione di conciliazione paritetica a un Collegio Arbitrale presieduto da un mediatore scelto di comune accordo o in via subordinata un appello all'Assemblea ordinaria, non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – NORME SU VOLONTARIATO E PERSONALE RETRIBUITO

ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 (Terzo settore). I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

ART. 10
(Gli organi sociali)
Gli organi dell'Associazione di Promozione sociale sono:
• L'assemblea dei soci
• L' organo di amministrazione: Consiglio Direttivo
• Il Presidente;
• l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o su richiesta dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo;
• l'organo di revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o su richiesta dell'Assemblea dei soci o del consiglio direttivo;
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi dell'Associazione.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11
(Assemblea)
L'assemblea è l'Organo sovrano ed è composta dagli iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista e applicabile.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino a 3 soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dal Presidente ed approvata dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
L'Assemblea e l'Organo di Amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dall'Associazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. La votazione è, di norma in forma palese, tranne le votazioni riguardanti le persone.

ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:

- elegge l’organo di Amministrazione (consiglio direttivo)
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo finanziario e il bilancio sociale nei modi previsti
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  delibera sui regolamenti attuativi del presente statuto proposti dall’organo amministrativo
- elegge fra i suoi componenti la Commissione verifica poteri.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e/o incaricato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto (ad eccezione di quanto previsto dall’Art. 17 comma 3j) e sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio ad Associazione analoga. L’assemblea sarà valida con la presenza, in prima convocazione, di almeno ¾ dei soci presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dello statuto è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica mediante referendum tra i soci aventi diritto al voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento del referendum verranno stabilite da apposito regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione.

ART. 15
(Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri e comunque in numero dispari, compreso il Presidente.
   Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
   NORMA TRANSITORIA
   Al mandato del Presidente e dell'organo di amministrazione in carica alla data di approvazione del presente Statuto, si applica con decorrenza immediata la durata triennale a decorrere dalla data della loro elezione.

   In materia di eleggibilità si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
   L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. È inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runts (registro Unico Nazionale Terzo Settore).
   Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo.
   L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte ogni anno. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
   E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo di amministrazione si tengano per via telematica, (es. in teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.
   Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.
2. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
   a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b. assumere il personale;
c. nominare il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte, in questo ultimo caso, il tesoriere coadiuva il segretario;
d. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; relativi compiti e responsabilità.
e. sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio.
f. determinare il programma di lavoro in base alle linee guida approvate dall'assemblea, le relative responsabilità per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa,
g. redigere i regolamenti interni o attuativi dello statuto che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
h. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
i. nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione:
j. adottare le modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie per adeguamento alle leggi e normative del Terzo Settore.
k. nominare i soci onorari di cui all'art.6 del presente statuto

L'organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 15.bis

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del

mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 16
(Presidente)
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea, salvo, in quest'ultimo caso poter proporre all'assemblea stessa, l'elezione di un presidente di assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il consiglio stesso.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 17

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 18

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.[i]

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica per la stessa durata dell'organo amministrativo.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 20

Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 21
(Collegio arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

TITOLO V – LIBRI SOCIALI

ART. 22
(Libri sociali)
L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dall'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Il registro inventario.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

TITOLO VI – NORME SULLE RISORSE ECONOMICHE E SUL BILANCIO

ART. 23
(Risorse economiche)
Le Associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
• quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 24
(I beni)
I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni registrati mobili acquistati con fondi della stessa o entrati a far parte del suo patrimonio in altra forma e ad essa intestati. Non possono in alcun modo essere ceduti a soci in caso di scioglimento dell'Associazione
Essi sono collocati nella sede dell'Associazione e sono elencati nel registro inventario tenuto a cura dell'organo di amministrazione, depositato presso la sede dell'Associazione, che può essere consultato dei soci.

ART. 25
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26
(Bilancio)
Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO VII – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

ART. 28
(Responsabilità dell'Associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'Associazione)
L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Scioglimento e liquidazione)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci secondo quanto previsto al Titolo IV del presente statuto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci se l'Associazione non disporrà di fondi per farlo.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'attività dell'Associazione i beni, previo parere favorevole dell'organismo 9 della Legge 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.